

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " E. MAJORANA "

Via G. Pennella - 85013 - GENZANO DI LUCANIA (PZ)

C.F. 96081310763 – C.M. PZIS029003

Tel. 0971/774136 - Fax. 0971/774073 - e-mail: [pzis029003@istruzione.it](mailto:pzis029003@istruzione.it)

Sedi associate: Liceo Scientifico " E. Majorana "

Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

*Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31.01.2018*

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99;

VISTO il D.lgs. 165/01 come integrato e modificato dal D.lgs. 150/09;

VISTI il Decreto Legge n. 112 /2008 e la Circolare n. 2 /2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTO il D.I. n.129/2018;

VISTA la delibera n.9 del Consiglio di Istituto del 31.01.2018;

### EMANA

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

#### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 43 del D.I. 129/2018, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel P.T.O.F.

#### **Art. 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi**

Sulla base dell'offerta formativa e delle esigenze da soddisfare, come deliberato dal Collegio dei docenti, l'istituzione scolastica nella figura del Dirigente scolastico:

- a) accerta preliminarmente l'impossibilità di utilizzare personale interno per inesistenza di specifiche competenze, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro o per oggettiva necessità di ricorrere a specifica professionalità esterna;
- b) definisce l'oggetto della prestazione, che sarà comunque di natura temporanea, in funzione degli obiettivi del progetto specifico deliberato dal collegio dei docenti;
- c) determina, in coerenza con le disponibilità finanziarie, la durata della collaborazione individuata nel punto b.

### **Art. 3 – Priorità di scelta**

La selezione dell'esperto avviene secondo le seguenti priorità di scelta:

- a) attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;
- b) attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;
- c) quando un'indagine di mercato non è compatibile con la natura o i tempi delle prestazioni in questione, attraverso la scelta discrezionale da parte del Dirigente scolastico dell'esperto esterno/professionista sulla base di presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista per ragioni di natura tecnica o artistica;
- d) attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità.

Espletate le procedure di cui sopra se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la prestazione, il dirigente scolastico predispone apposite selezioni con avvisi pubblici.

### **Art. 4 – Pubblicazione degli avvisi di selezione**

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito web della stessa.

L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- a) l'ambito disciplinare di riferimento;
- b) il numero di ore di attività richiesto;
- c) la durata dell'incarico;
- d) l'importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
- f) le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

### **Art. 5 – Criteri selezione titoli**

1. I candidati per concorrere al conferimento dell'incarico devono possedere quale titolo di studio la laurea. Si prescinde da questo requisito solo in caso di stipula di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, salvo casi particolari da motivare;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non è applicabile rispetto ai contratti eventualmente da stipulare con una società o una associazione esterna.

Nel caso di Associazioni o Società, il Legale rappresentante indica il componente o i componenti che assicureranno l'effettiva prestazione.

In tali circostanze l'Istituzione scolastica dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi e consegnati i curricula vitae et studiorum dei soggetti che la società o l'associazione indicheranno per la prestazione.

Si valuteranno, quindi, in relazione alle esigenze:

- a) Titolo di studio;
- b) Curriculum del candidato con:
  - Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
  - Esperienze metodologico-didattiche;
  - Attività di Libera professione nel settore;
  - Corsi di aggiornamento;
  - Pubblicazioni e altri titoli;
  - Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto;
  - Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto e con altre scuole.

#### **Art. 6 - Procedura comparativa**

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico;
- d) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stesso ordine e grado;
- e) scelta ultima del Dirigente Scolastico.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati:

- a) che abbiano già lavorato senza demeriti nell'Istituto scolastico;
- b) che abbiano svolto esperienze in altri Istituti;
- c) che abbiano presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scuola
- d) con età anagrafica più giovane.

#### **Art. 7 – Determinazione del compenso**

- a) La misura del compenso orario, ovvero di quello forfettario, per le prestazioni effettuate da personale esterno sarà determinata sulla base delle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico.
- b) Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi Enti erogatori. In questo caso, farà fede quanto stabilito dai singoli soggetti erogatori.
- c) Prestazioni di particolare rilievo e/o prestigio saranno valutate di volta in volta dal consiglio d'istituto.
- d) Il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire compensi forfettari compatibili con risorse finanziarie dell'istituzione scolastica ove più convenienti all'Amministrazione.

- e) Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico.
- f) il compenso viene erogato a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali;
- g) Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa;
- h) Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

### **Art. 8 – Stipula del contratto**

1. Il dirigente scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti della spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa dell'esperto durante lo svolgimento della prestazione.

2. Nel contratto devono essere specificati:

- a) le parti contraenti;
- b) l'oggetto della collaborazione (descrizione della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- c) durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- d) entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- e) luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- f) spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
- g) Le cause che possono dar luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

3. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale; la disciplina che lo regola è pertanto stabilita dall'art. 2222 e seguenti del c.c.

4. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono rinnovabili; il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore.

5. Per la stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ex art. 53 del D.lgs. 30/3/01 n. 165; l'elenco dei contratti così stipulati è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dal sopra citato art. 53, commi 12 e 16.

### **Art. 9 – Doveri e responsabilità dell'esperto**

1. L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- a) Predisporre specifico progetto d'intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola
- b) Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale variazione
- c) Consegnare, al termine della prestazione, una relazione sulle attività svolte, sugli obiettivi conseguiti, sul comportamento e le performance osservate negli studenti durante e al termine delle attività.

2. L'esperto è responsabile di eventuali danni causati all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile.

3. In base al contratto d'opera può svolgere la propria attività in appoggio degli insegnanti durante l'attività didattica curricolare, e in tal caso la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi d'insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni.

4. In ogni caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

**Art. 10- Applicazione e Diffusione**

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet dell'Istituto al fine di consentire la libera consultazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Tiziana Brindisi

*Tiziana Brindisi*